



COMUNE DI CRESPINA

Provincia di PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 20 del 31.03.2006

OGGETTO: Regolamento sulla disciplina delle entrate comunali: modifiche anno 2006

L'anno duemilasei e questo giorno trentuno del mese di marzo alle ore 17,00 nella sede comunale a seguito invito diramato dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Carpi Umberto, Sindaco.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 15 come segue:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
Carpi Umberto	x		Zavagno Elena	x	
Barghini Iselda	x		Vannini Massimiliano	x	
Biagi Paolo	x		Virgili Francesco	x	
Camarlinghi Maurizio	x		Puccini Angela		x
Caporilli Filippo	x		Cialdini Michele		x
D'Addona Thomas	x		Falaschi Fabrizio	x	
Fontana Stefano	x		Paolini Stefano	x	
Gasperini Annamaria	x		Pierobon Paolo	x	
Polizzano Luca	x				

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione – art. 97, comma 4°, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – il Segretario Comunale Dott.ssa Rosaria Di Blasi.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza e invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 30/03/2005 ad oggetto "Regolamento per la disciplina delle entrate comunali: approvazione", con cui è stato approvato il Regolamento delle entrate del Comune di Crespina ed introdotta la gestione diretta delle stesse, con decorrenza 1/01/2005;

CONSIDERATO che a seguito della trasmissione dell'atto suddetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, sono state trasmesse dal Ministero medesimo, con nota prot. n. 7158 del 15/07/2005, alcune osservazioni in merito all'art. 18 del regolamento in parola, avente ad oggetto il procedimento di ravvedimento operoso da parte del contribuente;

PRESO ATTO che le osservazioni indicate dal Ministero delle Finanze appaiono fondate e sono finalizzate a snellire e agevolare il procedimento di ravvedimento operoso a favore del contribuente, eliminando l'obbligo di presentare all'ufficio tributi dell'Ente la ricevuta del versamento con cui è stato perfezionato il ravvedimento ed il relativo modulo di specifica, con conseguente annullamento della sanzione prevista in caso di "difetto di comunicazione di ravvedimento";

CONSIDERATO inoltre che, sulla base delle esperienze di accertamento e riscossione delle entrate comunali registrate nel corso dell'anno 2005, si è manifestata la necessità di modificare l'art. 26 del Regolamento delle entrate, avente ad oggetto i procedimenti di rateizzazione e/o sospensione delle entrate di competenza dell'Ente, ampliando i margini economici che permettono la concessione di tali benefici in favore dei soggetti richiedenti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 12/12/2005, con cui sono stati determinati, in via provvisoria, i nuovi indirizzi per la concessione di sospensioni e/o rateizzazioni di somme dovute al Comune, agevolando l'autorizzazione degli stessi e ampliando i margini di conferimento, applicando disposizioni più favorevoli per i contribuenti;

ACCERTATO che gli indirizzi già predisposti dalla Giunta Comunale appaiono chiari e meritevoli di approvazione, in quanto finalizzati ad agevolare i soggetti, pur trovandosi in situazioni economiche e finanziarie precarie, manifestino la volontà di saldare i propri debiti nei confronti del Comune;

DATO ATTO quindi che, sulla base di quanto sopra indicato, si rende necessario modificare il Regolamento delle Entrate comunali approvato con deliberazione CC n. 14/2005, in merito agli articoli n. 18: "Ravvedimento" e n. 26: "Sospensione e/o rateizzazione", così come indicato nell'allegato "A" al presente provvedimento;

VISTO l'art. 1, comma 155 della Legge n. 266 del 23/12/2005 (Legge Finanziaria 2006), che dispone il differimento al 31/03/2006 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2006;

VISTO l'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 - Finanziaria 2002, che sostituisce integralmente il comma 16 dell'art. 53 della Legge n. 388 del 23/12/2000, stabilendo che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

DATO ATTO che, non comportando il presente provvedimento previsione di spesa o diminuzione di entrata, è stato richiesto e ottenuto il solo parere in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell'Area n. 2 "Servizi Interni Economico - Finanziari", ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00;

PRESO ATTO della discussione intervenuta sull'argomento che, in sintesi, è riportata nell'allegato PRIMO) per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti favorevoli n. 15 espressi da n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare tutto quanto indicato in premessa, da intendersi di seguito integralmente riportato;
2. di modificare il Regolamento delle Entrate comunali approvato con deliberazione CC n. 14 del 30/03/2005, nelle parti trattate dagli articoli n. 18: "Ravvedimento" e n. 26: "Sospensione e/o rateizzazione", così come indicato nell'allegato "A" al presente provvedimento, il quale forma parte integrante e sostanziale del medesimo;

3. di dare atto che le modifiche apportate con il presente atto al Regolamento delle entrate comunali, avranno effetto dal 1° Gennaio 2006;
4. di incaricare il Responsabile di Direzione dell'Area Finanziaria di trasmettere copia conforme della presente deliberazione e del regolamento con essa approvato, entro giorni trenta dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, unitamente all'estratto della presente deliberazione ai fini della pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
5. di incaricare l'Ufficio Segreteria della trasmissione di copia del Regolamento approvato con il presente atto ai Responsabile di Area n. 1, n. 3 e n. 4.

ALLEGATO PRIMO)

Illustra l'argomento l'assessore D'Addona.

Interviene il consigliere Pierobon il quale dice che il suo gruppo è favorevole alle rateizzazioni che vengono introdotte con la presente modifica al Regolamento sulla disciplina delle entrate comunali.

Prende la parola il consigliere Falaschi il quale dice che leggendo gli atti a corredo della presente proposta di deliberazione si rileva che, l'Amministrazione, pur essendo di sinistra, ammette una sorta di condono in materia fiscale.

Risponde l'assessore D'Addona dicendo che non è un condono ma che si tratta di consentire ai cittadini con problemi economici di pagare per intero l'importo dovuto, sia come imposta che come interessi e sanzioni, rateizzandolo, evitando così che si possano creare situazioni di seria difficoltà.

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 14 DEL 30/03/2005**

ARTICOLO 18: "RAVVEDIMENTO"

PREVIGENTE STESURA

1. La sanzione tributaria è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati controlli, verifiche o altre attività amministrative di accertamento relative all'anno di imposta in cui è stata commessa la violazione stessa, delle quali l'autore o altri soggetti comunque obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un quinto del minimo, nei casi di omissione o di errore anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro un anno;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Entro 15 giorni successivi al versamento di cui al precedente comma 2, il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi dell'Ente apposito modulo predisposto per la definizione della procedura di ravvedimento, al quale deve essere allegata copia della ricevuta di versamento.
4. In difetto della comunicazione di cui al comma 3, il responsabile del tributo irroga con proprio provvedimento una sanzione pari al 30% della somma non versata, con un minimo di € 52,00=.

STESURA MODIFICATA

1. La sanzione tributaria è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati controlli, verifiche o altre attività amministrative di accertamento relative all'anno di imposta in cui è stata commessa la violazione stessa, delle quali l'autore o altri soggetti comunque obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un quinto del minimo, nei casi di omissione o di errore anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro un anno;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ART. 26: "SOSPENSIONE E/O RATEIZZAZIONE"

PREVIGENTE STESURA


1. La situazione di obiettiva difficoltà del contribuente richiesta dalla legge per la concessione della sospensione e/o rateizzazione di somme, anche iscritte a ruolo, si presume quando egli - se persona fisica - abbia un ISEE non superiore ad € 7.000,00 (Euro settemila/00), accertato nell'anno di presentazione della richiesta.
2. Per i soggetti individuati al precedente comma, la rateizzazione del pagamento può essere concessa esclusivamente per importi superiori a € 200,00= (Euro duecento/00) annui, comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi, in numero di rate trimestrali non superiore a 8 (otto).
3. Indipendentemente da quanto indicato al comma 1 del presente articolo, è ammessa la rateizzazione per importi superiori a € 3.000,00= (Euro tremila/00) comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi, in numero di rate trimestrali non superiore a 8 (otto).

STESURA MODIFICATA

1. Per i debiti di natura tributaria e non, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali vigenti in materia, possono essere concesse dal Funzionario responsabile di Direzione dell'Area Servizi Economico Finanziari, le sospensioni e rateizzazioni degli importi dovuti, su specifica richiesta motivata del contribuente che si trovi in temporanea difficoltà economica, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) la domanda di rateizzazione e/o sospensione deve pervenire all'Ufficio competente prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva;
 - b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o sospensioni;
 - c) decadenza del beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento, alla scadenza, anche di una sola rata;
 - d) l'importo totale da corrispondere, comprensivo di sanzioni ed interesse, deve essere non inferiore a € 200,00=, e potrà essere rateizzata e/o dilazionata in massimo 36 mesi.

La rateazione avrà la seguente graduazione:

 - fino ad € 200,00=, nessuna rateazione salvo i casi previsti al successivo comma 3;
 - da € 200,01= ad € 2.000,00= fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - da € 2.000,01= ad € 20.000,00= fino ad un massimo di 24 rate mensili;
 - oltre € 20.000,01= fino ad un massimo di 36 rate mensili.
 - e) Le scadenze delle rate sono fissate alla fine di ogni mese;
 - f) Sulle rate per cui è concessa la rateizzazione e/o sospensione, non sono calcolati ulteriori interessi;
 - g) Gli importi già rateizzati e/o dilazionati non possono essere oggetto di ulteriore rateizzazioni o sospensioni;
 - h) La concessione del beneficio di rateizzazione e/o sospensione equivale a rinuncia al ricorso contro l'avviso da parte del contribuente;
 - i) I provvedimenti di rateizzazione e/o sospensione devono essere compilati in due copie, una per l'Ufficio e una per il Contribuente; firmate dal Responsabile del Servizio Finanziario e per accettazione dal contribuente e devono contenere tutte le clausole indicate dal presente articolo.
2. Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva, eventuali rateizzazioni e/o dilazioni potranno essere concesse, alle condizioni di cui al precedente comma 1, soltanto dietro preventivo versamento di un importo pari al 30% delle somme complessivamente dovute.
3. Potranno essere concesse rateizzazioni e/o sospensioni di importi anche inferiori ad € 200,00=, alle stesse condizioni dettate dal precedente comma 1, in favore del contribuente per cui sia stato accertato un ISEE, nell'anno di presentazione della richiesta, uguale o inferiore ad € 10.000,00=



COMUNE DI CRESPINA

(Provincia di Pisa)

P.zza C. Battisti n. 22 – 56042 Crespina (pi)
Tel. 050 634 711 – 050 634 731 – Fax 050 634 740

AREA N° 2 - SERVIZI INTERNI ECONOMICO FINANZIARI

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Regolamento sulla disciplina delle entrate comunali:
modifiche anno 2006.**

Parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

In merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Crespina, 10/01/2006

Il Responsabile di Direzione
(Salvatore Storti)



Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Prof. Umberto Carpi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Rosaria Di Blasi

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione in data odierna:

viene affissa all'albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al
17 MAG. 2006

Crespina, 12 MAG. 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Rosaria Di Blasi

che il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 2 del 02/01/2002

Crespina, 12 MAG. 2006

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Crespina, 12 MAG. 2006

IL RESPONSABILE U.O. A.G. - SEGRETERIA

Linda Sardelli

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Crespina, 12 MAG. 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.G. Dott.ssa Rosaria Di Blasi